



Università degli  
Studi di Udine

## Accordo di contrattazione decentrata

N. 4 Del 01.06.2000

Oggetto: **lavoro straordinario 2000 e seguenti**

Tra le parti

così costituite:

- Commissione di parte pubblica, nominata ai sensi dell'art. 63 del Regolamento generale d'ateneo
- Rappresentanza sindacale unitaria (R.S.U.), eletta il 26 novembre 1998, e rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL del comparto università (R.S.A.)

Dopo ampia discussione

si conviene e stipula quanto segue:

Ai fini della ripartizione dei compensi per lavoro straordinario tra le strutture vale, per l'anno 2000 e seguenti fino a nuovo accordo, il criterio unico corrispondente a 35 ore *pro capite* pagabili per ciascuna struttura, nei limiti del fondo definito ai sensi dell'art. 42.1.a) del CCNL . Tale criterio potrà essere derogato in base alle seguenti norme.

1. Il ricorso al lavoro straordinario, ove questo non sia compensato con riposi sostitutivi, non potrà superare, fatta eccezione per quanto disposto al seguente punto 2, la misura individuale di 200 ore annue, sempre che vi sia la disponibilità del monte ore della struttura.
2. In deroga ai limiti di cui sopra, le posizioni di lavoro di diretta collaborazione con il Rettore (in virtù degli obblighi di costante reperibilità e presenza connessi al ruolo) nonché quelle di portierato e quelle che prevedono la qualifica di autista (per la particolare rilevanza che assume la continuità del servizio) potranno ricorrere al lavoro straordinario nella misura individuale non superiore a 450 ore *pro capite*.
3. Sarà considerato lavoro straordinario indistintamente per tutto il personale dell'Ateneo quello definito dalle norme dettate in tema di flessibilità nella circolare di amministrazione n. 37 del 31.12.1997 paragrafo 3.2, pag. 4. Ove, per le caratteristiche della mansione, non fosse applicabile la flessibilità come intesa nella predetta circolare, sarà applicata l'indennità di disagio, a valere sullo specifico fondo del trattamento accessorio.
4. Non potrà essere trattato come lavoro straordinario l'esercizio delle mansioni di custode, così come definite nelle norme vigenti, relativamente alle sedi assegnate.

5. I limiti di cui al punto 1 potranno essere eccezionalmente superati fino alla misura individuale massima di 450 ore annue, ove, per ragioni di ricerca o altro, singole strutture o singoli docenti si accollino i relativi costi e ciò sia ritenuto conveniente ed opportuno ad insindacabile giudizio della Direzione della struttura.
6. L'attività fuori sede (trasferte), ferma restando l'opzione per il recupero, darà luogo al diritto di percepire il trattamento per lavoro straordinario nella misura strettamente corrispondente al tempo impiegato in viaggio con i mezzi di trasporto consentiti (in tal caso sarà corrisposto al dipendente il 60% dell'indennità oraria per lavoro straordinario) e dell'impegno documentato in ore dell'attività fuori sede, qualora eccedente il profilo orario personale (100% dell'indennità oraria). Fa eccezione il personale con la qualifica di "autista" al quale competono, oltre il profilo orario individuale, il pagamento per intero del lavoro straordinario in tempo di viaggio effettivo e nella misura del 60% per il tempo impiegato in attesa effettiva, cioè durante la quale non svolga alcuna attività per conto dell'Università.
7. Le ore di lavoro straordinario effettuate da personale in servizio presso unità organizzative diverse da quella di assegnazione (così come risultante dagli atti amministrativi adottati) saranno imputate, ai soli fini del rispetto dei limiti individuali, alle unità stesse.
8. Il lavoro straordinario reso dal personale in occasione di manifestazioni ed eventi speciali dell'Ateneo (es.: inaugurazione anno accademico, salone dello studente, convegni di carattere generale e trasversale, elezioni), sarà tenuto fuori dai limiti di cui al presente accordo e, quanto alle ore pagate, dovrà essere materia di informazione successiva alle rappresentanze sindacali. Le ore di lavoro straordinario reso dal personale in eventi speciali promossi da singole strutture dell'Ateneo saranno possibilmente imputate a queste ultime. In ogni caso, anche tenendo conto dello straordinario effettuato per ragioni diverse, non potrà essere superato il limite individuale massimo di 450 ore annue.
9. Ai fini del contenimento del ricorso al lavoro straordinario, l'Amministrazione si adopererà per sensibilizzare gli utilizzatori ad un rigoroso rispetto degli orari di apertura/chiusura delle sedi e, ove sprovviste, a dotare le stesse di strumenti di controllo automatico degli accessi.

**La Commissione di parte pubblica**

**La Parte sindacale**

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione di recepimento del presente accordo in data: 29 giugno 2000

[◀◀Indice](#)

---